

CV.

TORNATA DEL 20 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. *Composizione degli uffici — Installazione di un segretario provvisorio — Omaggi — Fissazione del giorno di sabato per l'interpellanza Lauzi al Ministro della guerra — Seguito della discussione sul progetto relativo alla tassa di bollo — Dichiarazione del Senatore Arnulfo Relatore in ordine al num. 21 dell'art. 25 — Proposta del Senatore Alfieri riguardo al n. 16 di detto articolo, acconsentita dall'ufficio centrale — Dichiarazione del R. Commissario — Adozione della proposta del Senatore Alfieri e dell'art. 25 — Osservazioni del Senatore Arnulfo — Approvazione dell'art. 26 al 31 bis — Adozione dell'aggiunta all'articolo 32 del Senatore Arnulfo, assentita dal R. Commissario — Approvazione degli articoli 32 al 40 — Osservazione del Senatore De Foresta sull'emendamento dell'ufficio centrale all'alinea primo dell'art. 41, e sua proposta al riguardo, combattuta dai Senatori Arnulfo e Farina — Parole dei Senatori De Foresta e Farina per un fatto personale — Considerazioni del R. Commissario — Ripresentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione del mentovato progetto — Reiezione dell'emendamento dell'ufficio centrale all'art. 41 — Adozione di quest'articolo e dei successivi al 43 — Osservazioni del Senatore Di Pollone — Risposta del R. Commissario — Articolo addizionale proposto dal R. Commissario, appoggiato dal Senatore Vacca — Approvazione del medesimo e degli articoli 44 e 45 colla modificazione a quest'ultimo fatta dal R. Commissario — Discussione sul progetto di legge relativo ad una tassa sulle investiture ecclesiastiche e sopra varie concessioni del Governo — Osservazioni e proposte del Senatore Merini contro la prima parte del progetto, combattute dal R. Commissario — Considerazioni del Senatore Mameli in appoggio delle proposte del Senatore Merini — Replica del R. Commissario — Osservazioni del Senatore De Foresta a confutazione di quelle del Senatore Merini — Aggiornamento della seduta.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4.

Sono presenti il Ministro della guerra, il Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio, ed il Regio Commissario Duchoqué. Più tardi interviene pure il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente procede quindi all'estrazione a sorte degli uffici, i quali rimangono composti nel modo seguente:

UFFICIO I.

Casati	Di Revel
D'Affitto	Sforza
Caccia	Plana
Colonna Gioachino	Amari
Cadorna	Gamba
Biscaretti	Torelli
Plezza	Linati
Cambray-Digny	Cataldi
Varauo	Niotta
Fenzi	Dalla Valle

Castelli Edoardo
Negri
Farina
Di Sonnaz
Malvezzi
Di S. Cataldo
Scacchi
Monti
Gualterio
Torremuzza
Giovanola

Fanti
Sella
S. Vitale
Des Ambroia
Jacquemoud
Dabornida
Pasolini
Galvagno
Arnulfo
Conelli

UFFICIO II.

Moris	Vigliani
Correale	Di S. Giuliano
De Gasparis	Riva
Guardabassi	Quarelli
Natoli	Arrivabene
Pallavicini Ignazio	Castelli Michel Angelo
Regis	Acquaviva

TORNATA DEL 20 MARZO 1862.

Mameli	Matteucci
Pernati	Manno
Montanari	Manzoni
Tornielli	Strongoli
Deferrari Domenico	Pallavicino Mossi
Chigliani	De Foresta
Sappa	Lambruschini
Gozzadini	Castagnetto
Chigi	Bolmida
Siotto Pintor	Cantù
Lechi	Oldofredi
Demonte	Bevilacqua
Ferrigni	Comozzi
Tanari	

UFFICIO III.

Poggi	Di Collobiano
Cibrario	Salvatico
D'Azeglio Roberto	Dragonetti
Mosca	S. A. R. il Principe Eugenio
Panizza	Borromeo
Carradori	Mossotti
Belgiojoso	Gagliardi
Di-Fondi	D'Azeglio Massimo
D'Angennes	Pallavicino Trivulzio
Ambrosetti	Giorgini
Doria	Serra Francesco M.
Porro	Pinelli
Durando Giovanni	Simonetti
Ferretti	Prat
Di Lacony	Di Callabiana
Colonna Andrea	Gianotti
Colla	Giulini
Pallavicini Fabio	Nigra
Corsi	Piazzoni
Imperiali	Di S. Martino

UFFICIO IV.

Stara	Pareto
Ricci	Roncalli Francesco
Serra Orso	Prudente
Capocci	Gallina
Di Breme	Lella
Balbi Piovera	Nazzari
Taverna	Massa Saluzzo
Oneto	Carbonieri
Di Negro	Sismonda
Saluzzo	Serra Domenico
Di Pollone	Della Rocca
Di S. Elia	Caveri
De Gregorio	Strozzi
Amari Conte	D'Adda
Della Bruca	Ceppi
Di Campello	Spada
Durando Giacomo	Vacca

Montezemolo	Malaspina
Bellelli	Capone
Centofanti	Alfieri

UFFICIO V.

Coppi	Borghesi
Lauzi	Musio
Di Pamparato	Villamarina
Notta	Sauli Ludovico
De-Cardenas	Chiesi
Sauli Francesco	Di Nociglia
Arese	Della Rovere
Della Marmora	Audiffredi
Menabrea	Paleocapa
S. Marzano	Salmour
Serra Francesco	Ridolfi
Araldi	Bona
Deferrari Raffaele	Cotta
Gioia	Roncalli Vincenzo
Di Pandolfina	Di Vesme
Marzucchi	De Gori
Pizzardi	Fearoli
Martinengo	Elena
Gonnet	Merini
Cagnone	Prinetti

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale**, dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato.

Presidente. Siccome mancano tre dei Segretari del Senato, ed il quarto si trova ora impegnato in qualità di Relatore dell'ufficio centrale sulla legge che è oggi in discussione, avendo già ieri pregato il Senatore San Vitale a voler prestare l'opera sua in sussidio di uno di essi, pregherei ancora l'onorevole Senatore Quarelli perchè abbia la bontà di fare le veci di Segretario.

(Il Senatore Quarelli piglia posto al banco dei Segretarii).

Fanno omaggio al Senato:

Il signor cav. ab. G. Battista Rossi direttore di spirito del penitenziario in Spoleto, di alcune copie di una sua *Orazione pel giorno onomastico di Vittorio Emanuele II Re d'Italia*;

Il signor prof. A. Carina d'una sua *Replica alla lettera e progetto di legge sulle acque minerali* del commendatore dottore B. Trompeo.

Nella seduta di ieri il signor Senatore Lauzi si era riservato di fare al signor Ministro della guerra, quando fosse presente, un'interpellanza; se vuole interrogare il signor Ministro della guerra le accordo la parola.

Senatore **Lauzi**. Ritenendo che oggi non si avesse che a fissare la giornata, ho avuto l'onore di parlare collo stesso signor Ministro, il quale disse che avrebbe risposto anche prima, ma avrebbe convenuto di fissare per sabato l'interpellanza; se quindi avrà la bontà di confermare la sua asseveranza e se il Senato lo permette, l'interpellanza sarebbe stabilita per sabato.

Presidente. Il signor Ministro della guerra aderisce?
Ministro della Guerra. Non sapendo come ieri fosse stata annunciata l'interpellanza, sono venuto qui disposto a rispondere immediatamente; siccome pare che l'onorevole interpellante desideri che sia portata la medesima questione a sabato, io vi aderisco.

Voci. Subito, subito.

Senatore **Lauzi.** Nella persuasione che oggi non si avesse che a fissare il giorno, non ho portato meco i diversi documenti e carte che mi son necessarie a tale oggetto.

Presidente. Mi pare che l'interpellanza ha per oggetto l'occupazione del Seminario di Pavia?

Senatore **Lauzi.** Precisamente.

Presidente. Interrogo il Senato se ammette che quest'interpellanza abbia luogo nel giorno di sabato.

Chi così intende voglia alzarsi.

(Approvato)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
 SUL PROGETTO DI LEGGE
 RELATIVO ALLA TASSA DI BOLLO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge relativo alla tassa di bollo.

Rammenta il Senato che ieri la discussione si era portata fino all'art. 25 e che al levarsi della seduta la discussione erasi ristretta particolarmente al n. 21 di detto art. 25.

La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Allorchè l'ufficio ebbe ad esaminare il n. 21 dell'art. 25, non rinvocò in dubbio che la modificazione da esso proposta a tale numero potesse essere accolta a tutto lo Stato, in quanto che una disposizione simile è vigente dal 1854 nelle antiche province, nè destò malcontento o malumori.

Tanto meno poteva sospettare che simile disposizione estesa ad altre province potesse dispiacere inquantochè si sono ammesse e in questa e in altre leggi d'imposta altre disposizioni, mercè le quali i cittadini sono direttamente chiamati a sopportare nuove o maggiori imposte, a vece che la tassa che si vorrebbe imporre mercè l'emendamento dall'ufficio proposto al n. 21, graverebbe i corpi morali e perciò direi quasi dai cittadini non avvertita.

Ad ogni modo però vi sono tali fatti i quali sono verissimi, e le cui cagioni non si possono bene chiarire, e quello di cui si tratta sarebbe uno. Da quanto si disse nella seduta di ieri vi sarebbe probabilmente ripugnanza, difficoltà in qualche provincia a rendere accetta la disposizione che proporrebbe l'ufficio centrale, e potrebbe destare mali umori. Quindi, ritenute le dichiarazioni fatte nella seduta di ieri specialmente dall'onorevole Commissario Regio, l'ufficio centrale, alieno dal proporre disposizioni le quali possano dar luogo a malcontenti, ovvero possano in qualche modo incagliare o ri-

lardare l'approvazione della presente legge più sollecitamente che sia possibile, l'ufficio centrale, dico, mi ha commesso di dichiarare che egli non dissente che la discussione e la votazione abbia luogo sul progetto ministeriale di cui al n. 21 che è in esame.

Presidente. Ha inteso il Senato che l'ufficio centrale abbandonando l'emendamento che consisteva nell'introduzione delle parole *relative al servizio interno*, viene ristabilito il num. 21 del progetto Ministeriale concepito in questi termini: « Le deliberazioni ed i registri delle Amministrazioni dei Comuni e degli altri corpi morali, e le loro copie ed estratti, escluso le copie ed estratti da rilasciarsi ai privati. »

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Ho domandato la parola semplicemente per ringraziare l'ufficio centrale dell'adesione alla proposta che ebbi ieri l'onore di fare.

Presidente. Domanderò al Senato se intende che si mettano distintamente ai voti tutti i numeri di questo articolo.

Voci. No, no.

Senatore **Alfieri.** Domando la parola sul numero 16.

Presidente. Rileggerò il numero 16.

« Gli atti e scritti che si presentano pel conseguimento di un sussidio ai poveri, o per l'ammissione gratuita presso un istituto qualunque di beneficenza, come pure gli attestati sulla moralità e sulle circostanze economiche delle persone che si offrono di ricevere in cura i figli esposti, e sullo stato di salute delle nutrici, purchè in ognuno di questi atti scritti ed attestati si faccia risultare dell'uso cui sono destinati. »

Il Senatore Alfieri ha la parola.

Senatore **Alfieri.** Questo numero 16 tende ad esimersi dalla tassa di bollo gli atti enumerati in esso avvenuti uno scopo di pura beneficenza. Nessuno certamente vorrà fare opposizione a questo intendimento del Governo, ma resta ad osservare che questo beneficio è sottoposto ad una condizione, cioè, che in ognuno di questi atti scritti od attestati si faccia risultare dell'uso a cui sono destinati. Tale condizione è veramente cosa da poco, o sarebbe il caso di mostrare, rispetto ad essa, una tolleranza. Debbo però osservare che questi atti, questi attestati sono emessi a beneficio di persone povere, e per lo più di persone illiterate, per cui si può senza esitanza opinare che non se ne farà abuso a detrimento delle finanze; come sarebbe per esempio una dichiarazione dello stato di salute di una nutrice.

Ora potrebbe accadere che chi deve scrivere questi atti ommettesse di fare l'annotazione indicata nel numero medesimo, e ne conseguissero cose spiacevoli, o almeno difficoltà per gli effetti di cui nell'articolo medesimo. Onde crederei che si potrebbe, senza per nulla offendere la legge, togliere questa disposizione ultima del numero medesimo.

Il Senato vorrà perdonare questa osservazione a chi da forse trent'anni si trova alla direzione dell'ospizio della Maternità e Trovatielli.

Commissario Regio. Nobilissimo è lo scopo che si propone l'onorevole preopinante, nè io certo sono qui per contraddirgli. D'altronde la cosa non è di rilievo per la finanza. Nel fine di chi compilò l'articolo evidentemente si volle escludere che la esenzione profitasse per una causa diversa da quella che si volle privilegiare, e forse la riserva non sarebbe applicabile che agli attestati di moralità che dovrebbero essere o no esenti secondo l'uso che se ne abbia a fare.

Presidente. Ne fa oggetto di proposizione l'onorevole Senatore Alfieri?

Senatore Alfieri. Sì.

Presidente. L'onorevole Senatore Alfieri propone che al numero 16 di questo articolo 25 si tolgano le ultime parole, cioè: « purchè in ognuno di questi atti scritti od attestati si faccia risultare dell'uso cui sono destinati.

Senatore Arnulfo, *Relatore.* L'ufficio centrale aderisce alla soppressione delle ultime parole testè lette, sia per la ragione già addotta dall'onorevole Commissario Regio, che, cioè, la cosa non ha grave importanza, sia perchè sostanzialmente i certificati, di cui si parla nel numero in esame, per propria natura riflettono persone povere, e sono spediti per circostanze unicamente relative alla loro povertà, sia finalmente perchè in questo numero si dice: « gli atti e scritti che si presentano pel conseguimento di un sussidio ai poveri, » così, che se questi scritti ed atti si presentano per lo scopo indicato in questo numero, è giusto siano esenti; nè è necessaria l'aggiunta delle parole della cui soppressione si tratta, perchè evidentemente sono destinati agli usi menzionati nell'articolo; che se si presentassero per altri usi, evidentemente questo numero 16 non esime i presentanti dal pagamento del diritto di bollo, per modo che dall'uso che se ne fa ne viene la conseguenza dell'essere o no esenti.

Per queste ragioni l'ufficio centrale aderisce di buon grado alla proposta dell'onorevole Senatore Alfieri.

Commissario Regio. Aderisco io pure.

Presidente. La proposta di soppressione delle dette parole fatta dal Senatore Alfieri essendo appoggiata dall'ufficio centrale, non è più il caso che io interroghi il Senato per sapere se l'appoggia, ma metterò ai voti la soppressione secondo le norme del Regolamento, vale a dire che darò lettura delle parole di cui si chiede la soppressione, e quelli fra i Senatori che vogliono mantenerlo si alzeranno, e quelli che aderiscono alla soppressione chiesta dal Senatore Alfieri, ed acconsentita dall'ufficio centrale rimarranno seduti.

Metto ai voti le parole di cui si chiede la soppressione dal Senatore Alfieri: *purchè in ognuno di questi atti scritti ed attestati si faccia risultare dell'uso cui sono destinati.*

Chi vuole mantenere queste parole si alzi.

(È adottata la soppressione)

Leggerò ancora l'ultimo numero di quest'articolo, che è 32, aggiunto nel progetto dell'ufficio centrale.

N. 32. *Le note testamentarie ed i testamenti in forma privata.*

Se nessuno domanda la parola, fatta ragione della soppressione delle parole che si sono lette al N. 16, e del cambiamento occorso al N. 21, dove si è ristabilita la redazione ministeriale, metto ai voti l'intero art. 25. Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato)

Art. 26.

« Quando occorra farne uno degli usi designati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 2, gli atti e scritti annoverati nei primi 30 numeri del precedente articolo, saranno soggetti al bollo col pagamento della tassa stabilita dall'art. 10, in ragione della dimensione della carta, quelli annoverati nel N. 31 del precedente articolo col pagamento di cent. 5 per ciascun foglio. »

Senatore Arnulfo, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo, *Relatore.* Siccome si è aggiunto un numero all'art. 25 e coll'art. 26 si colpisce di tassa il numero 31 di soli centesimi 5, e quegli antecedentemente sono colpiti dalla tassa di cui all'art. 10, sarà mestieri di portare le note testamentarie al N. 31, le ricette al N. 32, e quindi di modificare l'art. 26 in questo senso, perocchè le ricette sono tassate di soli centesimi 5 e le note testamentarie sono tassate unitamente agli atti precedenti. Dire così:

« N. 31. *Le note testamentarie ed i testamenti in forma privata;*

« N. 32. *Le ricette spedite dai medici, dai chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercire l'arte salutare. »*

Quindi fare nell'art. 26 le opportune varianti in conformità di detta trasposizione.

Presidente. È una trasposizione di numero.

Ora si è letto l'art. 26.

Se non c'è altra osservazione in contrario, lo rileggerò coll'avvertenza sovra fatta per metterlo ai voti.

Art. 26.

« Quando occorra farne uno degli usi designati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 2, gli atti e scritti annoverati nei primi 31 numeri del precedente articolo saranno soggetti al bollo col pagamento della tassa stabilita dall'art. 10, in ragione della dimensione della carta; quelli annoverati nel N. 32 del precedente articolo col pagamento di cent. 5 per ciascun foglio. »

(Approvato)

TITOLO V.

« *Degli atti e scritti provenienti dall'estero che debbono essere bollati prima di farne uso.*

Art. 27.

« Sono soggetti al bollo straordinario o visto per bollo prima di farne uso nel senso di quanto dispone l'ar-

titolo 2 i seguenti atti e scritti provenienti dall'estero:

« 1. — *Colla tassa proporzionale determinata dall'articolo 9.*

« Le cambiali ed altri effetti di commercio.

« § 2. — *Colla tassa fissa di lire una.*

« Le polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via.

« § 3. — *Colla tassa determinata dall'art. 10 in ragione della dimensione della carta.*

« Gli altri atti e scritti.

(Approvato)

TITOLO VI.

« *Degli atti e scritti che si possono fare su carta libera, salva la ripetizione del diritto di bollo al verificarsi dei casi dalla legge previsti.*

Art. 28.

« È permesso l'uso della carta libera:

« 1. Per le copie ed estratti delle sentenze ed altri atti giudiziari e degli istrumenti, atti e scritti qualunque per uso della giustizia penale, delle autorità e degli uffiziali pubblici nell'interesse dello Stato, purchè in esse copie od estratti si faccia menzione della loro destinazione:

« 2. Per tutti gli atti, sentenze e provvedimenti sia per originale che per copia, nelle cause d'interesse immediato dello Stato, in quelle promosse dal Ministero Pubblico ed in quelle nell'interesse delle persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri;

« 3. Per gli originali e per le copie da intimarsi delle sentenze di condanna nei procedimenti penali o contravvenzionali, e per gli scritti a difesa degli imputati, se detenuti, sebbene non ammessi al beneficio dei poveri.

« Salva per gli atti indicati ai precedenti numeri 2 e 3 e la ripetizione delle tasse di bollo nei casi previsti dall'articolo seguente. »

(Approvato).

Art. 29.

« Terminate le cause ed i procedimenti, si farà il computo dei fogli di carta libera impiegati nelle cause e nei procedimenti accennati ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e trascorsi 30 giorni dalla data della sentenza o provvedimento, l'importare delle corrispondenti tasse dovrà pagarsi dalle parti avversarie e dagli imputati condannati nelle spese.

« Allorchè il povero sia per sentenza, sia per transazione verrà a conseguire una somma eccedente il sestuplo dei diritti di bollo e delle tasse di registro per gli atti fatti nel suo interesse, dovrà pagare le tasse di bollo per gli atti medesimi, quand'anche avesse ottenuto colla sentenza il compenso delle spese di causa.

« Trattandosi di procedimenti in materia penale,

le tasse di bollo, di cui al N. 3 dell'art. 28, saranno comprese dai segretari o cancellieri nella nota delle altre spese ripetibili dai condannati.

« Non ha luogo la ripetizione delle tasse di bollo nei casi di ingiunzioni emesse dagli agenti della pubblica amministrazione contro i contribuenti o debitori dello Stato per crediti non eccedenti le lire 20. »

(Approvato).

TITOLO VII.

Disposizioni eccezionali.

Art. 30.

« Le istituzioni di credito autorizzate ad emettere biglietti di circolazione saranno esenti dalle tasse di bollo che sono dovute sui biglietti medesimi, purchè paghino annualmente una tassa di 50 cent. per ogni mille lire della loro circolazione media, ragguagliata sopra quella dell'anno precedente.

« Questo sborso si farà a semestri scaduti. »

(Approvato).

Qui viene l'art. 31 aggiunto dall'ufficio centrale.

Art. 31.

« Le schede dei testamenti segreti si potranno fare su carta libera e non saranno soggette al bollo straordinario. »

(Approvato).

Si seguirà la stessa numerazione e si regolarizzerà poi in seguito.

TITOLO VIII.

Degli atti e scritti che possono farsi o copiarsi sullo stesso foglio gli uni di seguito agli altri.

Art. 31 bis.

« Si considereranno come parti di uno stesso documento, e si potranno quindi distendere sopra uno stesso foglio di carta bollata senza contravvenire all'art. 21, i seguenti atti:

« 1. I protocolli delle autorità e degli uffizii giudiziari ed amministrativi, gli inventari, i verbali d'apposizione o levata di sigilli, quelli d'incanto coi successivi deliberamenti, gli stati di consistenza ovvero testimoniali di stato, le stime e gli altri atti che non possono terminarsi in una sola vacazione o seduta, purchè però si tratti di un identico affare, gli atti d'istruttoria delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, le note o referti di notificazioni;

« 2. I pareri, le conclusioni, i decreti sopra ricorsi in materia sì giudiziale, che amministrativa;

« 3. Le quietanze di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da scritture private di obbligazione o di affitto, e le quietanze degli interessi od annualità di tali somme, ancorchè scritte a piedi del titolo di credito;

« 4. Le quietanze di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale e le quietanze

tanze dei relativi interessi ed annualità, purchè sieno fatte separatamente dal titolo di credito:

« 5. Le girate, avalli, quietanze e simili che si appongono sulle lettere di cambio e sugli altri effetti negoziabili, sulle lettere di vettura, sulle polizze di carico e sugli ordini di pagamento;

« 6. Le quietanze sui mandati collettivi spediti a carico dei fondi comunali e provinciali, o a carico dei corpi morali;

« 7. I ruoli di equipaggio dei bastimenti e dei passeggeri;

« 8. I certificati d'iscrizione distesi sotto le note ipotecarie, quelli di trascrizione alle ipoteche posti sotto le copie dei titoli trascritti; il duplicato delle note per iscrizioni ipotecarie o per le loro rinnovazioni disteso sotto le copie del titolo di credito; le copie delle iscrizioni ipotecarie costituenti un solo stato o certificato, o le relative aggiunte e variazioni.

« 9. La ratifica apposta dal mandante al documento sopra un affare concluso dal suo mandatario in forza del mandato;

« 10. Le accettazioni e le sostituzioni apposte dal mandatario allo scritto privato di mandato che contenga la facoltà di sostituire, e le accettazioni appostevi dal mandatario sostituito;

« 11. Le dichiarazioni di conferma sulla verità dell'esposto in un atto, le dichiarazioni di legalizzazione di firma o di concordanza coll'originale apposte ad un documento o ad una copia;

« 12. La dichiarazione posta sull'atto di cessione dal debitore ceduto sulla denuncia fattagli della cessione del credito;

« 13. Le dichiarazioni della vedovanza permanentemente scritte sul foglio contenente il certificato di esistenza in vita;

« 14. I certificati degli agenti delle contribuzioni dirette scritti in calce di un estratto di catasto per attestare la contribuzione dovuta sui beni descritti nell'estratto, e le dichiarazioni di eseguito trasporto d'eatimo apposte ai documenti in base ai quali è seguito il trasporto;

« 15. I cambiamenti dei contratti matrimoniali scritti in calce dell'originale o della copia dei contratti stessi conformi alle leggi vigenti;

« 16. Gli estratti rilasciati dai pubblici funzionarii e desunti dai registri del rispettivo ufficio, purchè riguardino una sola persona; o se concorrono più persone purchè siano queste coobbligate o cointeresate nell'affare cui si riferiscono gli estratti che si rilasciano;

« 17. Le procure speciali per comparire avanti ai Tribunali di commercio. »

Quest'ultimo numero è stato aggiunto dall'ufficio centrale.

Metto l'intero art. 31 bis ai voti.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato)

TITOLO IX.

« Della competenza nei giudizi, del procedimento, e delle pene.

Art. 32.

« Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo stabilite dalla presente legge saranno conosciute e decise dalla autorità giudiziaria ordinaria, nella cui giurisdizione fu accertata la contravvenzione. »

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Nella relazione l'ufficio centrale ha dichiarato che si asteneva dal fare osservazioni a quest'articolo in quanto che essendo già presentata la relazione sulla legge del Registro, la quale contiene una identica disposizione, ciò che il Senato avrebbe adottato per la legge del registro, si sarebbe poi ripetuto in questa.

Quindi essendo ora già votata la legge sul registro l'ufficio centrale, d'accordo coll'onorevole Regio Commissario, propone la seguente aggiunta all'articolo 32, che è la ripetizione di ciò che il Senato ha adottato nella legge suddetta.

« Dalle sentenze proferte dai giudici di mandamento, dai Tribunali di circondario, in prima istanza, non vi sarà appello, salvo solo il ricorso alla Corte di cassazione, la quale giudicherà nel merito.

« Il ricorso sarà ammesso senza deposito per le multe, i danni e gli interessi.

« Davanti i giudici e tribunali si procederà sommarariamente. »

Presidente. L'ufficio centrale propone la seguente aggiunta all'articolo 32. (*V. sopra*).

Commissario Regio. Dove dicesi *giudici di mandamento*, converrà aggiungere e *pretori*.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Aderisco.

Presidente. Do lettura dell'articolo 32 così modificato (*V. sopra*).

(Approvato).

Art. 33.

« Saranno obbligati solidalmente per la contravvenzione alla presente legge:

« 1. Tutte le parti che sottoscriveranno o che accetteranno un documento non bollato o con bollo insufficiente quando pel documento fosse dovuto il bollo al momento della sua formazione. Trattandosi di cambiali od altri effetti negoziabili, non muniti di bollo prescritto, saranno obbligati solidalmente per la contravvenzione anche tutti coloro che li girarono o li quietanzarono, o ne incassarono l'importo;

« 2. I notai, i segretari, i cancellieri e gli altri funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo che, senza il bollo prescritto, avranno formato i verbali ed i protocolli d'ufficio, ovvero avranno emesso spedizioni

d'ufficio, cioè sentenze, certificati, dichiarazioni, diplomi, attestazioni, permessi, estratti di registri e simili;

« 3. Tutti coloro che faranno uso nel senso di questa legge di un documento o di uno scritto senza prima farlo munire del bollo competente. »

(Approvato)

Art. 34.

« Le contravvenzioni alla presente legge si faranno risultare con processo verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale però non sarà compilato se i contravventori pagheranno immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo. »

« Allorquando gli atti, gli scritti o i registri non si potessero per qualsiasi causa unire al processo verbale si farà risultare di queste circostanze nel processo verbale medesimo, ed i giudici, occorrendo, dovranno valersi dei mezzi che offre la procedura per riconoscere i fatti costituenti la contravvenzione. »

(Approvato).

Art. 35.

« I contravventori alla presente legge potranno ritirare gli atti, gli scritti e i registri in contravvenzione, depositando immediatamente le tasse di bollo e le pene pecuniarie, salva la facoltà di provocare dal Tribunale competente la pronunzia relativa. »

« In questo caso si farà constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta; si cifreranno le carte e si farà luogo al giudizio relativo. »

« Sarà il contravventore obbligato di presentare a sua diligenza, prima del profferimento della sentenza, al giudice competente, le carte ritirate; ove il contravventore non presentasse le carte ritirate, o le presentasse alterate, si avranno per veri i fatti risultanti dal verbale. »

(Approvato).

Art. 36.

« Anche dopo iniziato il procedimento saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e delle tasse di bollo. »

« In questo caso, esibendosi la prova al Pubblico ministero del pagamento delle tasse, delle pene, e delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento. »

(Approvato).

Art. 37.

« Gli impiegati ed agenti del Demanio, delle Contribuzioni dirette, della Sicurezza pubblica e delle Dogane e Gabelle, sono incaricati, nei limiti delle loro attribuzioni di curare la esatta esecuzione di questa legge. »

« Gli ufficiali della pubblica sicurezza, ai quali è dato l'incarico di apporre il visto ai fogli di via e lettere di vettura prescritto dalle leggi o dai regolamenti, dovranno esaminare se gli anzidetti recapiti non sieno estesi sovra carta bollata, o altrimenti fatti contro il disposto della presente legge. »

« Gi impiegati e preposti delle dogane e gabelle non potranno rilasciare, porre il visto o dar corso a veruna bolletta od altro recapito concernente i carichi di merci ove non risulti loro che le polizze o le lettere di vettura di cui i carichi medesimi devono essere muniti, siano distesi sulla carta bollata prescritta, ovvero munite del bollo straordinario. »

« Saranno però i suddetti impiegati o preposti tenuti di spedire prontamente le bollette e di dar libero corso alle merci, non ostante la mancanza o l'irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente pagata all'ufficio della dogana di frontiera la semplice tassa di bollo dovuta per dette polizze o lettere di vettura, se le merci provengono dall'estero, e la tassa e le pene incorse, se le merci provengono dall'interno colla riserva dell'art. 35. »

(Approvato).

Art. 38.

« Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuta la tassa di bollo, od il supplemento di essa, se si tratterà di contravvenzione incorsa per uso di carta munita di un bollo inferiore al prescritto. »

(Approvato).

Art. 39.

« Le tasse di bollo e le pene pecuniarie per le contravvenzioni a questa legge saranno dovute solidalmente da tutti i correi della contravvenzione. »

« Per le tasse e per le pene dovute dalle società saranno solidali i singoli soci in quanto siano personalmente tenuti per le obbligazioni sociali secondo la legge comune. »

(Approvato).

Art. 40.

« S'incorrerà in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture, libri e registri in contravvenzione benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso. »

« S'incorrerà similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni dipendenti da un medesimo atto o scritto. »

(Approvato).

Art. 41.

« I negozianti, i tipografi, i litografi, gli albergatori, i locandieri, i pesatori e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, come pure i notai, segretari, cancellieri, causidici e qualunque funzionario od amministratore pubblico, dovranno permettere l'esame dei loro libri, registri, minutari, atti, scritti, e carte agli agenti del Governo che, muniti di speciale autorizzazione amministrativa, loro si presentassero e ne facessero richiesta. »

« Per queste visite, l'agente del Governo dovrà richiedere l'assistenza del giudice o del sindaco locale, »

o di chi ne fa le veci. In caso di rifiuto compilerà in sua presenza un processo verbale sul rifiuto.

« La medesima assistenza si dovrà richiedere in caso di visita a domicilio per sospetto di possesso di carti bollata, filigrana o bolli falsificati ».

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. L'ufficio centrale propone un'emendamento al 1.° alinea di quest'articolo, cui per mia parte non potrei aderire.

Il governo proponeva che i negozianti e tutte le altre persone menzionate in quest'articolo, le quali sono obbligate a tenere i registri in esso articolo menzionati quando si presentano gli agenti del governo per verificare questi registri, debbano darne visione, e che se qualcheduna di esse persone si rifiutasse a dare questa visione, allora gli agenti del governo richiedano il giudice od il sindaco del luogo perchè sia presente alla domanda che essi reitereranno della presentazione di questi registri e in presenza del giudice o del sindaco essi agenti facciano processo verbale del rifiuto di dare la detta visione.

Per verità, io trovava già molto gravosa la necessità della presenza del giudice, del sindaco o di chi ne fa le veci per fare il processo verbale del semplice rifiuto di visione dei registri, e mi pareva che gli agenti del governo, senza necessità d'incomodare questi funzionari, per essere presenti, potessero essi stessi fare il processo verbale del rifiuto.

Ma l'ufficio centrale è andato ancora più oltre, e vorrebbe che gli agenti del governo non possano mai presentarsi alla casa od all'ufficio di alcun negoziante, locandiere ed altri obbligati a tenere i registri prescritti da questa legge, e domandare anche colla maggior cortesia possibile la visione di questi registri, senza avere la presenza del giudice o del sindaco.

Ben vede il Senato a quale conseguenza condurrebbe questa prescrizione, e gli agenti del governo non potrebbero fare che rare volte le visite per verificare se i registri siano tenuti e siano tenuti in regola, oppure, in una città massime di una popolazione considerevole dove possono essere a più centinaia quelli che sono obbligati a tenere tali registri, tutti i giorni il giudice od il sindaco dovrebbero essere in corsa e seguirlo gli agenti finanziari i quali vadano per domandare la visione di essi registri, e l'amministrazione comunale e la giustizia non potrebbero che soffrire da questa prescrizione la quale, lo ripeto, non avrebbe alcuno scopo, nè alcuna necessità.

Se si trattasse di una perquisizione nella casa, se si dovessero investigare i segreti della casa medesima, se si dovessero far aprire per forza le porte della casa o dell'ufficio dove siano tenuti i registri, comprendo che ciò non dovesse farsi che colla presenza di un magistrato, o del sindaco perchè il domicilio dei cittadini deve esser sacro; ma perchè gli agenti possano presentarsi ai negozianti, tipografi, litografi, locandieri o

ad altri obbligati a tener i ridetti registri e domandarne convenientemente la visione, volere che debbano essi avere con se la presenza del giudice o del sindaco, mi pare cosa inutile, cosa la quale, come io diceva, conduce incontestabilmente ad una di queste conseguenze; o che le visite per verificare la esistenza e la conformità di questi registri non si faranno, oppure se si faranno saranno a detrimento dell'amministrazione della giustizia e degli affari comunali.

Io quindi pregherei l'ufficio centrale di non insistere per questo emendamento e di lasciare questo alinea tal quale fu proposto dal Ministero ed approvato dalla Camera elettiva.

In caso diverso io dichiaro che voterò contro la proposta dell'ufficio centrale.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Duole all'ufficio centrale di non poter aderire alla proposta dell'onorevole Senatore De Foresta.

Non a caso l'ufficio propose l'emendamento di cui si tratta, e crede che, ammesso il medesimo, sia per nulla impedito l'esercizio delle verificazioni che gli agenti demaniali si troveranno nel caso di dover fare, e serva di prudente tutela dei cittadini.

Gli agenti fiscali possono senza difficoltà trovare chi assista alle loro operazioni, in quanto che nell'emendamento si dice che possono richiedere l'assistenza del Giudice, o del Sindaco o di chi ne fa le veci, motivo per cui in qualsiasi comunità, in qualsiasi luogo una di queste persone necessariamente si trova.

Importa poi che una di esse intervenga per più ragioni cioè sia per tutelare, dirò, il domicilio, il negozio, l'opificio, l'ufficio di coloro presso i quali si vogliono fare le verificazioni, sia per evitare che costoro facciano rifiuti od indebiti od inopportuni e delle contravvenzioni sempre spiacevoli, locchè si evita tuttavolta che trovasi presente l'autorità, sia perchè infine si impedisce col l'intervento delle autorità, che per avventura un qualche agente indiscreto scelga epoche inopportune per le sue verificazioni ovvero con troppa insistenza e con minori riguardi proceda verso le persone nominate in quest'articolo, ed altri simili inconvenienti.

La presenza d'un'autorità, mentre non toglie nessuno dei diritti e dei mezzi, che sono concessi agli agenti demaniali, serve di opportunissima tutela ai cittadini, ed evita disordini più o meno gravi.

L'ufficio centrale insiste poi tanto più nel suo emendamento, poichè la disposizione in esso contenuta non è nuova, ma si incontra in altre leggi che sono vigenti nelle antiche provincie, le quali autorizzano visite presso numerosissime persone, massime negozianti, intendo dire le visite doganali.

Non è permesso agli agenti delle dogane di fare le loro visite anche nei negozi aperti al pubblico senza la presenza o del giudice, o del sindaco, o di chi ne fa

le veci, e mai si lamentò che non si potessero fare: esse sempre si operarono, ne si vide proposta modificazione legislativa a tal riguardo.

Quindi se sono possibili, e non presentano inconvenienti le visite che si fanno dagli agenti doganali, dove hanno diritto di farne, non vi sarà impedimento, nè inconveniente per le visite che altri agenti fiscali devono fare in altri luoghi.

Tuttavolta che si tratta di concedere per legge dei diritti, che chiamerei straordinari, quei diritti cioè che autorizzano ad entrare nelle case, negli studi, nei negozi dei cittadini, a parere dell'ufficio centrale non sono mai troppe le cautele, che si prescrivono sia per assicurare che le visite si facciano in modo regolare, sia per impedire che non usino vessazioni e molestie.

Con queste viste l'ufficio propose il suo emendamento che spero verrà dal Senato accettato.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. Duole anche a me e moltissimo che l'ufficio centrale persista nell'emendamento da lui proposto a questo alinea, poichè io sono persuasissimo che se esso venisse dal Senato adottato, la legge che stiamo per votare sarebbe poco meno che rovinata, vale a dire non si avrebbe mezzo per assicurare la tenuta dei registri da essa prescritti.

L'onorevole signor Relatore pare a me che abbia confuso il caso in cui gli agenti si presentano nella casa o nell'ufficio di alcuno dei moltissimi indicati in questo articolo i quali sono obbligati a tenere quei registri, e che non sia loro permesso l'ingresso nella casa medesima, o nell'ufficio, con quello che non vi sia opposizione di sorta all'ingresso nella casa o nell'ufficio, e neppure ve ne sia alcuna alla presentazione dei registri ed alla loro verifica.

Ho già detto io stesso che in quel caso l'inviolabilità del domicilio dei cittadini non permetterebbe che gli agenti finanziari potessero entrare nella casa od ufficio per verificare l'esistenza dei registri senza la presenza del giudice o del sindaco; ma nel secondo caso io ripeto che questa presenza del magistrato sarebbe senza scopo.

Ora, secondo l'emendamento dell'ufficio centrale, gli agenti del Governo non potrebbero mai presentarsi nella casa o nell'ufficio di uno di questi obbligati a tenere tali registri (e che sono moltissimi) giacchè in quest'articolo si dice, i negozianti, tipografi, albergatori, locandieri, i pesatori, ecc., dai quali non si rifiuti loro l'ingresso, per domandare semplicemente la visione dei libri senza avere con sè il giudice o il sindaco.

L'onorevole Relatore diceva che se non vi sarà il giudice vi sarà il sindaco o quello che lo rappresenta.

È vero, ma è vero altresì che le verificazioni dei registri dovranno essere frequenti e numerose e che conseguentemente l'amministrazione della giustizia e l'amministrazione comunale non potrebbero a meno di soffrirne.

L'onorevole Relatore citava ad esempio le visite che si fanno nelle materie doganali, e quelle pel marchio ed altre simili, e diceva che secondo la legge in vigore gli agenti doganali non possono presentarsi a fare tali visite se non colla presenza del giudice o del sindaco; è vero, ne convengo.

Ma, o Signori, io ho già risposto anticipatamente a questa osservazione, distinguendo la visita e la perquisizione, dalla semplice entrata in una casa col consenso dell'inquilino per fare una domanda.

Cosa vanno a fare gli agenti doganali?

Vanno a verificare se esistono merci entrate in contrabbando, a ricercare se vi sono oggetti d'oro o d'argento non bollati; vanno a fare una vera perquisizione; ora io ripeto che le perquisizioni non devono farsi senza la presenza di un magistrato, ma ripeto pure, non si deve confondere questo caso con quello in cui gli agenti finanziari vadano soltanto a chiedere con tutta la decenza e la cortesia possibile, al negoziante, al notaio, al tipografo, o ad alcuno altro di quelli che devono tenere i registri di permettere che verifichino se sono tenuti in regola.

Posto che l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale ha invocato la pratica, io lo prego a riflettere appunto, che ciò che ci propone col suo emendamento sarebbe affatto nuovo. Io affermo che in nessuna delle leggi vigenti nello Stato, ed altrove in questa materia havvi una disposizione di questa fatta, per la quale gli agenti del Governo non possano presentarsi a domandare la visione dei libri senza avere con sè il giudice o il sindaco.

Ripeto adunque che se l'ufficio centrale non lo ritira, io voterò contro del medesimo.

Senatore **Farina**. L'emendamento proposto dall'ufficio centrale parte da principii alquanto più elevati e diversi da quelli messi in campo dall'onorevole preopinante. Infatti se noi leggiamo l'articolo 25 dello Statuto troviamo espressamente sancita in esso la inviolabilità del domicilio. Scrivere nelle leggi che il domicilio è inviolabile e contemporaneamente autorizzare con altra legge qualunque rappresentante del Governo senza nessuna garanzia a favore dell'individuo a invadere il suo domicilio, sarebbe cadere in una manifesta contraddizione repugnante ad ogni principio di legge che logico.

A fronte di queste osservazioni io credo che cadano di per sè tutte le obiezioni che si sono mosse contro l'articolo proposto dall'ufficio centrale.

So degli esempi abbisognano oltre le disposizioni, delle quali fece cenno l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale relative alle contravvenzioni che risguardano la materia doganale, havvene altre ancora. Ad esempio quella dei pesi e misure, per la quale militerebbero quelle speciose ragioni che mette innanzi il preopinante. Tuttavia troviamo in quella legge sancita, che quando si vadano a praticare visite per constatare le contravvenzioni dei pesi e delle misure vi debba assistere il giudice o il sindaco, o chi ne fa le veci; e

questo sempre inerentemente al gran principio della inviolabilità del domicilio. Chi non si attiene strettamente alle garanzie del sistema costituzionale creda pure il preopinante che lo rovescia, lo distrugge, toglie la forza della legge, la sicurezza dei cittadini e sovverte per un'apparenza di giustizia ossia di facilitazione all'amministrazione il rispetto che si deve alla legge ed allo Statuto.

Indipendentemente da questa osservazione che mi pare fondamentale, e tale che non ammette replica, ve ne ha un'altra. L'amministrazione quando va per constatare una contravvenzione viene in certo modo ad essere come una parte che vuole accusare l'altra parte nel caso ci sia contravvenzione. Ora in questo conflitto dell'accusato e dell'accusante, è opportuno che vi sia un'autorità che garantisca che non si eccede nè da una parte nè dall'altra, se altrimenti si facesse, per esempio l'agente finanziario potrebbe dire: mi hanno rifiutato di mostrarmi i registri anche quando non fosse vero; si autorizzerebbe un'ingiusta molestia a priori.

Per conseguenza credo che per la ragione principissima dell'inviolabilità del domicilio e per un'opportuna ragione di giustizia sia necessario che sia provveduto nella legge in conformità dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

Senatora De Foresta. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Il Commissario Regio aveva domandato la parola; acconsente e si riserva dopo?

Commissario Regio. Acconsento poichè si tratta di un fatto personale.

Presidente. La parola è al signor Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. L'onorevole Senatore Farina crede che l'invito all'ufficio centrale di ritirare il suo emendamento debba essere esaminato dietro più alti principii, e che la mia proposta sia incostituzionale.

Forse l'onorevole Senatore Farina non mi avrebbe fatto questo grave appunto se egli avesse riflettuto che la mia proposta è conforme a quella fatta dal Governo e già approvata dalla Camera elettiva....

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore De Foresta ... io non penso che il Governo volesse proporre e la Camera approvare una disposizione contraria allo Statuto, perchè tenderebbe alla violazione del domicilio dei cittadini. Si assicuri pure l'onorevole Senatore Farina: qui non si tratta nè di violazione del domicilio dei cittadini, nè di altra cosa contraria allo Statuto, di cui siamo e dobbiamo tutti essere gelosi osservatori....

Presidente. Scusi se l'interrompo, ma non è il fatto personale....

Senatore De Foresta. Si signore, è un fatto personale.

Presidente. Scusi se l'interrompo di nuovo, ma leggerò l'art. 41 del regolamento che dice:

« È sempre permesso di chiedere di parlare sulla

posizione della questione, per richiamo al regolamento o per un fatto personale, cioè tale che non accenni al merito dell'opinione espressa dal richiamante, ma alla persona di lui in quanto un detto od un fatto gli siano stati erroneamente imputati, da alcuno dei precedenti oratori, o dal presidente ».

Prego per conseguenza l'onorevole Senatore De Foresta e gli altri Senatori che hanno domandato la parola di non voler estendere la discussione al di là del fatto personale.

Senatore De Foresta. Io credo di essere appunto nel fatto personale: poichè credo non vi possa essere fatto personale più sensibile per un Senatore che quello di sentirsi appuntare di aver fatto una proposta contro lo Statuto; e ripeto che non è stato nè nella mia mente, nè nelle mie parole di fare una simile proposta; che si inganna il Senatore Farina quando crede che nel caso attuale possa esser questione di inviolabilità di domicilio; non si viola la casa di alcuno quando uno vi si introduce col consenso del proprietario.

Presidente. Il Senatore Farina ha domandato la parola; lo pregherei di volersi restringere al fatto personale.

Senatore Farina. Se mi concederà la parola vedrà che sto nel fatto personale.

Presidente. Gliela concedo coll'avvertimento di star nel fatto personale secondo il nostro regolamento.

Senatore Farina, Se andrò fuori mi richiamerà.

Quando ho citato lo Statuto non ho mai avuto intenzione di accusare nessuno di fare proposta, od anche di aver proceduto ad una votazione coll'intenzione di violare lo Statuto; ho accennato ad un inconveniente che nasceva dall'adottare quella proposta considerandola sotto un punto di vista nuovo, ma non ho punto nè poco accusato d'incostituzionalità quelli che la facevano. Io credo che lo Statuto richieda che il domicilio per essere inviolabile non possa essere violato senza garanzie stabilite dalla legge. Altri può opinare diversamente, ma appunto perchè da altri può opinarsi in senso a me contrario non può essere vietato a me di invocare lo Statuto a sostegno della mia opinione.

Per conseguenza credo ad un tempo e di non aver inflitto accusa al preopinante, nè molto meno all'altro ramo del Parlamento, nè di aver ecceduto nella citazione dello Statuto per sostenere la mia opinione.

Dopo ciò non aggiungerò parola (e ne avrei, io merito), ma uscirai dai termini del fatto personale, e per conformarmi agli ammonimenti dell'egregio nostro presidente cesserò immediatamente di parlare.

Presidente. Sono sempre sensibile alle prove di deferenza che i miei colleghi mi vogliono dare, e ringrazio di questa attenzione l'onorevole Senatore Farina tanto più che non è al Presidente, ma all'intero Senato che è data.

La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Veramente non credo che sia questione di costituzionalità e mi ha fatto sorpresa di vederla elevata.

Certamente lo Statuto vuole che sia rispettato il domicilio dei cittadini ma qui non mi pare che si tratti di violazione di domicilio; nell'articolo si prevede, sì, il caso di visita a domicilio, ma ciò è nella seconda parte ed ivi si esige la presenza del giudice.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Commissario Regio.... Se bene osservate, nella prima parte dell'articolo non altro si ammette se non che l'agente della finanza con permesso di un'autorità superiore dell'amministrazione, si presenti nel luogo, che non è il domicilio ma è il luogo dove si esercita una professione regolata da leggi e regolamenti speciali, per verificare se i libri che quei professionisti sono obbligati a tenere, siano secondo le prescrizioni di questa legge.

In caso di rifiuto non si dà autorità all'agente d'andare oltre ma deve domandare il concorso del giudice o del sindaco perchè sia redatto il processo verbale che provi la trasgressione. Dite che si presenti il sindaco od il giudice, dite, che colui che deve mostrare i suoi registri apra la porta e lasci che la visita abbia luogo, la trasgressione non esiste.

Io non vedo in questo nulla che possa allarmare la suscettibilità costituzionale di nessuno. D'altronde ho visto che una simile disposizione ha già ammessa il Senato nella legge sulla tassa di registro. È vero che ivi non si parla che di notari e di causidici, ma a me pare che il Senato non vorrà trattare più duramente i notai ed i causidici che non per esempio gli albergatori.

Io confesso che se potessi trovarmi esposto all'applicazione di questo articolo, lo desidererei meglio come è stato proposto dal Governo, che non come lo propone l'ufficio centrale.

Io amerei meglio che mi si presentasse un agente dell'amministrazione cui nei casi ordinari mostrerei volentieri i libri che egli ha diritto di vedere, anzichè espormi alla pubblicità della visita del giudice che vuol venire con qualche codazzo anco per assicurare il rispetto della sua maggiore autorità, e forse anche col l'accompagnamento secondo i casi o del carabiniere o di qualche guardia.

RIPRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Presidente. L'onorevole signor Presidente del Consiglio ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione delle convenzioni postali colla Svizzera.

Sia la Camera che il Senato hanno già approvato questo progetto di legge. Nella copia però della convenzione che era stata presentata al Parlamento si era ommesso un articolo, e sebbene ne fosse fatto cenno nella relazione stessa della presentazione, tuttavia io ho creduto che non si potesse dare esecuzione a quella legge salvo che venisse

di nuovo confermata colla approvazione del Parlamento dopo che fosse presentata nuovamente una copia esatta.

La Camera ha già votata la convenzione dietro la presentazione della copia precisa della medesima.

Prego ora il Senato di volerle dare la sua approvazione e nello stesso tempo di volerla mandare alla stessa Commissione che già se ne è occupata, e dichiararla d'urgenza.

Presidente. Do atto all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio della presentazione del progetto di legge che sarà distribuito allo stesso ufficio centrale che ne ha già preso cognizione.

Se non vi sono obiezioni in contrario si farà in questo modo.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SUL MENTOVATO PROGETTO.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Io credo che nell'apprezzamento delle questioni che hanno tratto alle guarentigie costituzionali sia da osservare come esse sieno eseguite ed osservate nei paesi più provetti all'esercizio delle guarentigie medesime.

Io credo che se si andasse in Inghilterra a proporre all'infimo dei cittadini di autorizzare l'autorità di andare quando le pare e piace nella sua casa questo susciterebbe un'indignazione generale nel popolo inglese perchè egli riguarda il suo domicilio come un santuario che non si può violare nemmeno dai rappresentanti del Governo se non con le volute guarentigie per la sicurezza del domicilio dei cittadini.

Nella circostanza attuale vi è di più, non solo si andrà nella casa del cittadino ma gli si domandano i registri di quelle operazioni che, come tutte le operazioni di commercio, importa sommamente ai negozianti di tenere il più possibilmente celate.

Ora non basta ancora; quando egli rifiuta di mostrare questi registri il solo rifiuto importa una pena e ad esso va inflitta una multa.

Conseguentemente da questa stessa circostanza (independentemente da quella potentissima e preponderante per me dell'inviolabilità del domicilio) che va annessa una multa al rifiuto, io trovo necessario, che questo segua in presenza di persona la quale per la sua autorità, e per la sua posizione sociale possa veramente accertare, che il rifiuto venne fatto, ed i termini nei quali ebbe luogo.

Se altrimenti si procedesse si metterebbe, nel caso in cui avvenga il rifiuto, l'autorità di finanza in opposizione coll'individuo, senza guarentire nè punto, nè poco l'individuo, relativamente al fatto, che dall'autorità di finanza gli viene imputato.

Per conseguenza si cadrebbe precisamente in quello inconveniente, del quale io aveva or ora l'onore di far parola.

Nè punto mi commuove quanto disse l'onorevole

Commissario, giacchè l'ufficio di un notaio è ben diverso per la sua natura, e per le funzioni che il notaio è chiamato, come ufficiale pubblico, ad esercitare in pubblico, dal domicilio di un privato negoziante, di un banchiere per esempio il quale non è tenuto ad aprire la sua casa se non a coloro che gli piace ammettere, od hanno titoli per essere pagati da lui, mentre un notaio è al servizio del pubblico: ed il suo studio aperto al pubblico può quindi dall'autorità pubblica essere ispezionato senza lesione del domicilio privato, il che non è quando si tratta dello studio di un banchiere, e di un negoziante specialmente quando questi fa il suo commercio in casa.

Persisto quindi nell'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

Presidente. Essendovi opposizione sull'ammissione dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale a questo articolo 41, metterò a voto speciale questa parte dello articolo, che ne forma il primo alinea così concepito. *(Vedi sopra).*

(Dopo prova e controprova l'emendamento è respinto).

Rileggerò l'art. 41 secondo il testo ministeriale prima di metterlo ai voti.

Art. 41.

« I negozianti, i tipografi, i litografi, gli albergatori, i locandieri, i pesatori e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, come pure i notai, segretari, cancellieri, causidici e qualunque funzionario od amministratore pubblico, dovranno permettere l'esame dei loro libri, registri, minutari, atti, scritti, e carte agli agenti del Governo che, muniti di speciale autorizzazione amministrativa, loro si presentassero e ne facessero richiesta.

« In caso di rifiuto, l'agente del Governo richiederà l'assistenza del giudice o del sindaco locale, o di chi ne fa le veci, per compilare in sua presenza un processo verbale sul rifiuto.

« La medesima assistenza si dovrà richiedere in caso di visita a domicilio per sospetto di possesso di carta bollata, filigrana o bolli falsificati ».

(Approvato).

Art. 42.

« Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge incorreranno nelle seguenti pene:

« 1. Di L. 50 i giudici od altri funzionari dell'ordine giudiziario e gli ufficiali del Governo e delle amministrazioni provinciali e comunali, gli archivisti ed i notai:

« 2. Di L. 40 i causidici, ministri del censo (catastrari), stampatori e litografi;

« 3. Di L. 20 gli uscieri o cursori giudiziari;

« 4. Di lire 10 i servienti o messi, ed i pubblicatori di avvisi;

« 5. Di cinquanta volte il dritto frodato sulla somma o sul valore delle cambiali od altri effetti di commer-

cio, qualunque ne sia l'ammontare, le società, le banche, gli stabilimenti, i negozianti e i privati quando sono dalla legge considerati tali.

« Riguardo alla carta soggetta alla tassa di bollo graduale per gli effetti di commercio, se la contravvenzione deriverà dall'impiego di una carta munita di un bollo portante una tassa inferiore a quella che in ragione di somma sarebbe dovuta, il calcolo della pena pecuniaria verrà limitato alla somma espressa nella cambiale, per la quale la tassa di bollo non sarà stata pagata;

« 6. Di L. 50 i distributori o spacciatori di carta bollata non autorizzati,

« 7. Di L. 100 i medesimi distributori o spacciatori in caso di recidiva, oltre la perdita della carta bollata in ambi i casi;

« 8. Di L. 100 tutti coloro che contravvenissero sotto qualsiasi pretesto all'articolo 41;

« 9. Di L. 25 qualunque altro contravventore. »

(Approvato).

Art. 43.

« L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

« Non ostante tale prescrizione, non si potrà far uso entro il termine di dieci anni dalla commessa contravvenzione degli atti soggetti alla tassa di bollo senza il pagamento della tassa medesima e delle pene pecuniarie; scorso il predetto termine, facendosi uso di carte o scritti in contravvenzione, si pagherà soltanto la tassa di bollo.

« La data degli atti e scritti privati non potrà essere opposta per invocare la prescrizione delle pene incorse, se tali atti e scritti non hanno acquistato data certa, a termini della legge civile.

« Le contravvenzioni alle leggi sul bollo anteriori alla presente rimangono regolate dalle leggi anteriori anche per ciò che riguarda la prescrizione.

« Qualora però il periodo di tempo da quelle leggi stabilito per la prescrizione fosse maggiore di quello previsto dalla presente legge, esso s'intenderà ridotto al tempo minore da questa legge prescritto, computabile dal giorno della commessa contravvenzione. »

(Approvato).

Art. 44.

« Sarà punito a termini della legge penale:

« 1. Chi avrà contraffatto le filigrane od i bolli prescritti dalla presente legge, ed avrà scientemente fatto uso di filigrane o bolli contraffatti.

« 2. Chi essendosi procurate le vere filigrane od i veri bolli, ne avrà fatto uso a danno dello Stato.

« 3. Chi scientemente avrà fatto smercio od avrà scientemente fatto uso di carta bollata, procuratasi coi mezzi accennati dai numeri precedenti.

« 4. Chi scientemente avrà ritenuto in casa fili-

grane, bolli contraffatti, o macchine destinate a fabbricarli, ovvero carta fabbricata od improntata con tali filigrane o bolli. »

(Approvato).

Senatore Di Pollone. Prima che si giunga al termine di questa legge mi fo lecito di pregare l'onorevole Regio Commissario di voler dichiarare se la raccomandazione che io avevo fatta ieri, sul chiudersi della seduta, cioè che volesse esaminare se non conveniva di sottoporre al bollo i vaglia postali, abbia realmente formato oggetto della sua attenzione.

Dirò solo, oltre a quel tanto che ho già espresso, che mi sono indotto a fare quest'osservazione per due motivi.

Il primo già l'accennai, ed è quello che nella vicina Francia i vaglia postali sono sottoposti a bollo che è, se mal non mi appongo, colla tassa di 25 centesimi., però per i vaglia superiori alle lire 10. Ora siccome i vaglia postali hanno preso una grandissima estensione nel regno d'Italia, e che non può a meno di aumentare, mi pare che fosse un ragionevole motivo per accrescere l'introito necessario per rifucillare le nostre finanze, aggiungendo a questa legge una disposizione che aumentasse il prodotto che se ne ripromette il governo e che viene pagato senza inconvenienti in un vicino paese.

Dissi che avevo due motivi per fare la mia osservazione; il secondo è questo: quando nel 1854 avevo l'onore di essere a capo dell'Amministrazione delle poste, facendo parola ad uno dei Ministri d'allora, quando si discusse la legge del 9 settembre 1854, sul perchè non si erano compresi i vaglia postali fra le carte sottoposte a bollo, mi fu risposto essere ciò avvenuto per una semplice dimenticanza.

Questi due motivi, lo ripeto, mi hanno indotto a chiamare l'attenzione del Regio Commissario su questo fatto.

Del resto accetterò la sua risposta qualunque essa sia, senza intenzione d'insistere menomamente nella mia proposta.

Commissario Regio. Io mi sono fatto debito, come non poteva dubitare l'onorevole Senatore Di Pollone, d'informarmi intorno all'argomento della sua interpellanza.

Le notizie assunte al Ministero dei lavori pubblici mi avrebbero portato a ritenere che sia opportuno di rimandare ogni provvedimento ad altro tempo. È verissimo che in alcune province d'Italia l'uso dei vaglia postali è molto esteso: non così in altro. Si ritiene quindi di non sottoporre per ora a tassa speciale di bollo quei recapiti aspettando che l'uso ne sia generalizzato tanto da render più larga la base dell'imponibilità. Per di più il Ministro dei lavori pubblici mi diceva che sono sotto studio alcuni regolamenti in questa materia, sicchè occorrerebbe anco per questo che si soprassedesse a prendere la misura che accennava l'onorevole Senatore Di Pollone.

Presidente. Se non ha altro seguito la domanda del Senatore Di Pollone...

Commissario Regio. Domando la parola.

Nelle province meridionali si fanno atti avanti a giudici conciliatori, e di questi atti il progetto di legge non parla. Essendomi stato quest'argomento...

Senatore Vacca. Domando la parola.

Commissario Regio... fatto presente da alcuni di quelle province, io crederei conveniente prima che si voti l'ultimo articolo di questo progetto di legge, che fosse inserita una disposizione la quale si riferisce a quel subbietto tassabile che altrimenti potrebbe credersi omissa.

La disposizione che io proporrei all'approvazione del Senato sarebbe la seguente. « Gli atti che nelle province vince napolitane e siciliane si fanno innanzi ai giudici conciliatori sono parificati agli atti ed alle sentenze nelle cause di competenza dei giudici di mandamento e di cui è cenno nei N. 1, § 1 e N. 23 § 2 dell'articolo 23 ».

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Ho chiesto la parola per dichiarare che veramente mi è grato che l'onorevole Commissario Regio abbia a pigliare l'iniziativa di un'aggiunta che io stesso mi proponeva di presentare al Senato, perchè davvero si tratta di provvedere all'interesse dei giudizi vertenti dinanzi a questi giudici conciliatori, i quali vanno compresi precisamente nei paragrafi citati. Per conseguenza non posso che appoggiare la proposta.

Presidente. Quest'aggiunta si porterebbe in fine dell'art. 41?

Senatore Arnulfo, Relat. Sarebbe un articolo a parte.

Presidente. Comincerò dal leggerla, perchè il Senato possa vedere dove sarebbe meglio collocarla (V. sopra).

L'ufficio centrale accetta quest'aggiunta?

Senatore Arnulfo, Relatore. L'ufficio centrale accetta.

Presidente. Accettando l'ufficio centrale quest'aggiunta pare che la medesima potrebbe formare un articolo da se, e dopo l'ufficio centrale potrebbe avvisare al luogo in cui debba essere collocata. Rileggo dunque quest'articolo (V. sopra).

Chi approva quest'articolo che è senza numero, e che ne prenderà poi uno, si alzi.

(Approvato)

Leggerò l'ultimo articolo, che è il 45...

Commissario Regio. Qui all'ultimo articolo converrà cambiare la data, e dire: « La presente legge andrà in osservanza il decimo giorno dopo l'inserzione negli atti del Governo » e da tal giorno, ecc.

Presidente. Leggo l'art. 45 come risulterebbe dalla modificazione proposta dal sig. Commissario Regio.

Art. 45.

« La presente legge andrà in osservanza il decimo giorno dopo l'inserzione negli atti del Governo, e da tal

giorno cesseranno di essere in vigore in tutte le province dello Stato le leggi conceruenti le tasse stabilite o surrogate dalla presente.

« È data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreti reali per le altre disposizioni necessarie ad attuare la presente legge nelle diverse province dello Stato, e a coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono in vigore in ciascuna provincia ».

Chi approva quest'ultimo articolo sorga.

(Approvato).

Si tratterebbe ora di passare allo squittinio segreto...

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Siccome si dovrebbe ancora stabilire dove debba l'aggiunta, proposta dall'onorevole Commissario Regio, casere collocata, e che si dovrebbero pure fare delle correzioni relativamente alla numerazione degli articoli, pare all'ufficio centrale che il Senato potrebbe rimandare a domani in principio di seduta la votazione di questa legge, la quale sarebbe così dall'ufficio presentata e compiutamente corretta.

Presidente. Il Senato ha inteso la proposta dell'ufficio centrale di rimandare a domani, per i motivi dal *Relatore* esposti, la votazione di questo progetto. Se non si fanno osservazioni in contrario s'intenderà questa proposta adottata.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE INVESTITURE ECCLESIASTICHE E SOPRA VARIE CONCESSIONI DEL GOVERNO.

(V. atti del Senato N. 113).

Presidente. Si passa ora all'altro progetto di legge portato pure all'ordine del giorno, vale a dire a quello per una tassa sulle investiture ecclesiastiche, e su varie altre concessioni del Governo.

Domando al Senato se è intenzione sua che il *Presidente* prescinda dal dar lettura del testo intiero del progetto di legge, e di dichiarare subito aperta la discussione generale sul medesimo.

Non facendosi osservazioni interpreto per un'affermativa il silenzio del Senato, ed apro immediatamente la discussione generale.

Senatore **Merini**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Merini.

Senatore **Merini**. A rilevare la natura della legge proposta è d'uopo por mente alle fasi diverse subite dalla legge medesima tanto per parte del Ministero, che l'ha iniziata, come per parte dell'altro ramo del Parlamento, che l'ha discussa e riformata.

Il progetto di legge proposto dal Ministero tassava la collazione dei benefici di nomina o conferma per parte del Sovrano o delle autorità dello Stato, per cui si attaccava unicamente ad un atto emanato dal Governo; tant'è vero che figura fra le leggi che riguardano la tassa sulle concessioni governative.

La legge proposta prescindendo da qualunque inter-

vento governativo si attacca unicamente all'atto del conferimento del beneficio, e lo dichiara tassabile; quindi si aggira in un campo più vasto, abbraccia tutte le collezioni di qualsiasi genere.

L'ufficio centrale proponendo l'adozione di questo progetto di legge, nella sua relazione mostrasi a dir vero un poco peritante, quasi conscio di camminare sopra un terreno non troppo fermo e sicuro.

Enumerate dapprima le diverse tasse che pesano sopra i benefici, quelle sulle mani morte, quella speciale di concorso gravitante unicamente sulle fondazioni ecclesiastiche, ecc. muove a se stesso il dubbio se la legge presente si possa facilmente concordare collo Statuto secondo il quale le imposte debbono avere un carattere di universalità, ed abbracciare egualmente tutti i cittadini senza distinzione di casta e di persone. Questo dubbio viene eliminato dal riflesso che la collazione di un beneficio inchiude lo acquisto di un usufrutto, e che il conferimento od il trasferimento di un usufrutto non è mai disgiunto da una tassa di registro. Epperò la tassa attuale sarebbe come un equivalente della tassa di registro.

Questa ragione regge a tutto rigore? Mi permetterei di dubitarne. La tassa sulle manimorte non è ella già un equivalente della tassa di registro? Non percuote già l'usufrutto beneficiario? Perciò la tassa presente non sarebbe una rinnovazione parziale di quella tassa, un *dis in idem*, come si direbbe? Io credo che sì.

La ragione addotta a giustificare la tassa sulle manimorte si è che essendo o nulli, o rarissimi i mutamenti di proprietà era d'uopo di imporre loro una tassa corrispondente all'incirca a quella che suole pagarsi dagli altri cittadini per causa di mutazioni sia tra vivi sia per atto di ultima volontà.

Ecco dunque che è già contemplata la tassa sulla proprietà che pesa tanto sull'utile, quanto sul diretto dominio.

Tanto è vero che gli altri corpi morali, non pagano altre tasse oltre quelle di mano morta; ecco dunque già colpito l'usufrutto e perchè colpirlo un'altra volta? Nessun altro corpo morale venne assoggettato a tassa per acquisto di usufrutto, perchè assoggettare a quella il clero parrocchiale, il quale ha già anch'esso da pagare la tassa di mano morta? E si nella misura la più elevata? Quindi qui vi è una violazione dell'eguaglianza perchè si aggrava una classe più d'un'altra, si percuote un'ente due volte per lo stesso titolo.

Ma si dice: la collazione d'un beneficio concede lo acquisto d'un usufrutto, si accorda l'usufrutto; ma esso è già tassato, epperò non è più tassabile.

L'investitura ecclesiastica è un modo di godimento di beni che sono già tassati dalle leggi sulla mano morta.

La legge presente tassa non una nuova ricchezza o reale o presunta, ma tassa una forma la quale non fa altro che rivelare la persona obbligata a pagare e che è già tassata preventivamente dalla legge sulle mani-

morte nello stato d'incognita. Sì, il beneficiario acquista l'usufrutto, ma già sfruttato, per così dire, già percorso dalla legge di cui parlava. La stessa legge coll'esimere dalla tassa l'importare di un triennio di quella sulle mani-morte pare che in certo modo convenga nel pensiero del proponente in quanto che riconosce l'afflittà stretta che havvi tra la tassa attuale proposta e quella delle mani-morte.

D'altra parte prego il Senato a considerare le tasse già gravi che pesano sui beneficj. Tassa delle mani-morte nella misura la più elevata. Tassa di concorso, specialmente propria delle fondazioni ecclesiastiche; tassa questa per la quale se possono militare ragioni di equità e di convenienza politica non può difendersi a stretto rigore di giustizia. Avvi una piccola tassa anche per i placet che si paga all'Economato. Aggiungendo quest'altra tassa veniamo ad avere quattro tasse che pesano sui beneficj. Non parlo di quelle di registro a titolo di donazione fra vivi o per atto di ultima volontà, per le quali le fondazioni ecclesiastiche devono pagare il prezzo più elevato. Ad ogni modo queste tasse tutte che gravitano sui beneficj devono meritare per i beneficj medesimi un riguardo.

Prego finalmente il Senato a fare una considerazione politica. È egli prudente consiglio nelle attuali circostanze aggravare il clero parrocchiale di un peso che egli può credere, non senza ragione, indebito? A questo modo non si dà valore, consistenza a certe opinioni radicate che il Governo avversi il clero o coll'aggravarlo indebitamente, o coll'escluderlo da certi impieghi, cui potrebbe legittimamente aspirare?

Prego quindi il Senato a respingere questa tassa, e perchè aggrava una classe più di un'altra, e percuote due volte il medesimo ente pel medesimo titolo; aggrava il clero già aggravato da tasse ed è condannata da considerazioni di una saggia politica. Io fo plauso alla bandiera che porta scritta la parola *privilegio per nessuno*; ma non vorrei che fosse scompagnata da un'altra parola, non meno grande anch'essa, non meno sacra perchè frutto di vera libertà, *legge comune, eguaglianza per tutti*. (*Bravo, bene*).

Commissario Regio. Comunque la proposta ministeriale abbia subito alcune mutazioni dopo gli studi fatti dalla Commissione della Camera Elettiva, e dopo le deliberazioni della Camera stessa, nonostante io non credo che nel rapporto della collazione dei benefici l'indole della legge sia stata mutata al punto da doverne trarre le conseguenze che ne traeva l'onorevole preopinante.

È verissimo che il primitivo progetto ministeriale colpiva gli atti di concessione del Governo; considerò la Commissione della Camera elettiva che il mantenere il progetto nei termini della proposta ministeriale era introdurre o conservare una disuguaglianza nel trattamento dei beneficiari; ciò non pareva giusto; quindi ne venne la proposta che la Camera elettiva approvò di sottoporre indistintamente alla tassa tutte le investi-

ture dei benefici sia che precedesse una concessione regia, sia che questa non precedesse. Ma da questo non venne che la legge assumesse essenzialmente una ragione diversa da quella che aveva nella sua origine.

Quando noi vediamo nelle diverse parti dello Stato che per alcuni benefici interviene una concessione del Capo dello Stato, per altri no, non potendo essere che nel medesimo Stato il diritto pubblico in una materia così importante sia secondo i luoghi diverso, è forza ritenere che in alcune province la suprema autorità amministrativa procede direttamente per via di concessione, e in altre procede per via di permissione, o di delegazione tacita se non espressa.

Dunque come in principio il progetto tassava gli atti di concessione, oggi sottopone a tassa anco gli atti di permissione; la legge, come oggi è, ritiene che talvolta l'autorità amministrativa concede, tal'altra permette.

Un Senatore. Domando la parola.

Commissario Regio. Talvolta conceda direttamente, tale altra conceda per delegazione.

Un Senatore. Domando la parola.

Commissario Regio. Aggiungo poi che nelle antiche province, cosa di cui mi pareva di rammentarini, ma di cui ora son certo perchè ho richiamato dal vostro archivio la legge e la tengo sott'occhio, nelle antiche province la presa di possesso dei benefici era tassata quasi un passaggio di usufrutto; cosa che non si è voluto nella legge del registro. Mentre adunque si rimprovera al progetto una duplicazione di tassa, io posso dire invece che il progetto ha tolto una duplicazione che esisteva. Non si è creduto quando si compilò la legge del registro che le investiture dei benefici potessero considerarsi come acquisti d'usufrutto che potessero tassarsi con quella legge la quale non prevede che gli acquisti per titolo oneroso, e per titolo gratuito; le investiture non sono acquisti nè per titolo gratuito, nè per titolo corrispettivo, sono un *quid sui generis*, sono un movimento, se volete, di valori, la cui corrispettività è negli oneri che assume il beneficiario; ma se non ostante in alcune province d'Italia si era trovato che non quel movimento, ma gli atti di concessione che lo determinavano potevano essere materia tassabile, il Governo era in questa alternativa o di presentarvi una legge la quale abolisse tasse che da lunghi anni profittavano al tesoro in alcune parti d'Italia o di presentarvi la legge presente. Credo che tutti voi converrete come questo non sia il momento di portare al Parlamento leggi di abolizione di tasse.

In questo mi pare che sta la giustificazione del progetto di legge. Il Governo o doveva portare una legge abolitiva di tasse che esistono in alcune province da lunghi anni, o doveva portare una legge di unificazione quale è questa. Il Governo non poteva lasciare le cose com'erano, che cioè questo subbietto fosse subbietto tassato in alcune province e non lo fosse in altre.

Presidente. Ha la parola il Senatore Mameli.

Senatore **Mameli.** Nonostante le osservazioni fatte dall'onorevole Commissario Regio io credo che sono giuste sotto ogni rispetto le osservazioni fatte dal signor Senatore Merini. Io credo, che la legge che si propone importi una vera duplicazione e triplicazione di tassa, la quale non si può con speciose parole orpellare.

La tassa sulle mani-morte rappresenta in misura ben larga quella del registro: ora si vorrebbe aggiungerne un'altra sotto il titolo di concessione regia, od investitura ecclesiastica. E se a ciò si aggiunge il contributo sotto il nome di quota di concorso imposta già colla legge dei 29 di maggio 1855 ai benefici e stabilimenti ecclesiastici, non vedo come si possa disconoscere un cumulo e sopraccarico di tasse veramente inconciliabile collo Statuto. Nella discussione della detta legge del 1855 si elevò la medesima questione.

Fuvi chi disse esservi violazione dell'articolo 426 del Codice civile, che richiede nei tributi l'equabilità del riparto, e l'universalità del concorso, non meno che dell'articolo dello Statuto che impone a tutti l'obbligo di contribuire in ragione delle loro facoltà. Altri dissero essere il contributo che si voleva imporre sotto il titolo di quota di concorso una applicazione della famosa teoria di Robespierre, erede della filosofia di Mably e di Rousseau, giusta la quale tutte le proprietà sono radicate nello Stato; ed i possidenti non ne hanno che l'uso precario, od al più vitalizio. Altri spinsero la cosa più oltre, e gridarono al funesto esempio, ravvisando in quella proposta il primo passo all'imposta progressiva, nata dal terrorismo e dalle rivoluzioni, nella repubblica di Firenze nel 1378, ed in Francia nel 1793, quando era retta, salvo errore, dalle Convenzioni.

A tutte queste obiezioni io, incaricato di sostenere la discussione del progetto per improvviso incomodo sopravvenuto al Relatore, personaggio molto più valente di me in questa, ed in qualunque altra materia, rispondeva: che niuno certamente voleva farsi propugnatore di quelle strane teorie per cui i ricchi si volevano spogliare di tutto il superfluo, mettendoli nella necessità di celare le loro sostanze per isfuggire le imposte, ovvero con più funesto risultato, come diceva il Guicciardini, costringerli a levarsi dalle faccende e dalle industrie, ed a vendere i loro beni per trasferirsi ad abitare in paesi, che si governino col consiglio dei prudenti, non con l'appetito delle moltitudini. Ma sostenevo in vece, che non un tributo si voleva imporre, bensì un concorso inerente alla natura stessa delle rendite ecclesiastiche, e conforme alle prescrizioni dei sacri canoni, dei Concilii, ed all'autorità dei Padri della Chiesa, le quali insinuavano, che i benefici non sono proprietarii e neppure usufruttuarii, sì bene semplici usuarii, i quali, dedotto lo strettamente necessario per il loro vitto, dovevano erogare tutto il superfluo in usi religiosi e pii.

Così pure dissero i Ministri, fra i quali mi piace

rammentare il non mai abbastanza compianto Ministro Cavour, doversi intendere la cosa, esclusa ogni idea di tassa o di imposta, che non sarebbe stata mai conciliabile coi sovraesposti principii.

Non dissimulo, esservi alcuni, che di buon grado si determinano a largheggiare in tributi sopra i beni ecclesiastici, perchè li considerano come beni dello Stato. A questa opinione, che non ha mai avuto, per quanto io mi sappia, seguaci in questo consesso, io contrappongo oggi, come altre volte, in primo luogo l'art. 418 del Codice civile vigente negli antichi Stati, nel quale i beni, per ragione di coloro che li posseggono, sono divisi in beni dello Stato, della Chiesa, dei Comuni, dei pubblici stabilimenti e dei privati.

Nell'art. 433 poi sono definiti beni della Chiesa quelli, che appartengono ai singoli benefici e stabilimenti ecclesiastici. E nell'art. 436 è dichiarato, che in quanto all'amministrazione degli stessi beni si osservino le regole loro proprie.

In secondo luogo io invoco lo Statuto, che è oggi il patto fondamentale del nuovo Regno italiano. Ivi all'art. 29 è stabilito, che tutte le proprietà, niuna eccettuata, sono inviolabili. Narrerò istoricamente, che nel primo progetto di Statuto rassegnato da una Commissione composta d'illustri personaggi al Re Carlo Alberto, mancavano le parole *niuna eccettuata*, che furono poi introdotte per escludere ogni dubbio, che la inviolabilità si estendesse anche ai beni della Chiesa, e ciò per soddisfare al desiderio espresso dal religiosissimo Principe, che di ciò mostrassi molto sollecito e preoccupato.

E qui permettetemi di aggiungere, che se nondimeno fu nella discussione della summentovata legge del 1855 adottato il principio della revoca della personalità civile agli enti morali, ecclesiastici e religiosi ivi contemplati, applicandone i beni alla cassa ecclesiastica allora appunto creata, ciò si fu col doppio intendimento, e di serbare illesa la prerogativa del potere civile, senza il cui beneplacito non può nello Stato esistere alcun ente morale, e di provvedere ai bisogni dei parroci in generale mal provveduti.

Poichè sebbene si riconoscesse essere conseguenza legale della soppressione, che i beni spettanti agli enti morali che cessavano di esistere, dovessero entrare nel novero dei vacanti, e come tali devolvibili allo Stato, si volle tuttavia, che i beni si devolvessero ad una cassa ecclesiastica, astenendosi lo Stato da ogni ingerenza eziandio nell'amministrazione, affinchè si comprendesse da tutti, che non era stata essenzialmente mutata la destinazione dei beni.

Il sig. Regio Commissario ci ha addotto l'esempio della Lombardia, che ha imposto una tassa sulle investiture dei benefici ecclesiastici. Ovvio però si offre a ciò la risposta, ed è, che il temporale dei benefici è ivi amministrato dallo Stato, al quale incombe d'immettere il provvisto nel possesso dei beni, previa testimoniali di Stato, dopo che l'autorità ecclesiastica, cui spetta la col-

lazione del beneficio, atto meramente spirituale, di sua esclusiva competenza.

Del resto, a parte questa considerazione, affinchè l'esempio della Lombardia calzasse al proposito sarebbe necessario, che ivi fossero i benefici ecclesiastici sottoposti ugualmente che qui, agli altri due pesi, cioè alla tassa sulle mani-morte, ed alle quote di concorso a titolo di contributo ecclesiastico.

L'ufficio centrale penetrato da uguali considerazioni ha usato tutto lo studio nell'attenuare la gravità dell'imposta.

Ma che perciò? la questione è di principio, e voi, signori Senatori, ben sapete che su i principii non si transige: e se anche fosse vero, che non riuscisse molto rilevante l'aggravio, questo appunto avrebbe dovuto, a parer mio, condurre l'ufficio ad una conseguenza contraria; avvegnacchè un interesse di poco rilievo meno comportava che dai principii si recedesse.

Permettetemi poi, o Signori, che anche in linea di convenienza io vi rappresenti, che questa nuova speciale imposta sarebbe impolitica massime nelle presenti nostre circostanze.

In quanto a me la respingo con tutte le forze dell'animo, persuaso, che se il Governo dee gelosamente conservare le sue prerogative, è pure suo debito vegliare e dare opera a che siano salve quelle della Chiesa.

La mia divisa è stata sempre, e sarà — legalità per tutti — uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge. —

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. L'aveva domandata prima il Senatore Merini; se egli aderisce di cederla...

Commissario Regio. Parlerò dopo.

Presidente. Il Senatore Merini ha la parola.

Senatore **Merini.** Quando io parlava della legge che assoggettava a tassa i benefici di nomina o conferma regia, non intendevo per questo di approvare la cosa per cui doversi poi dare il mio voto contro all'attuale legge. Io diceva che non me ne occupava, accennava soltanto la cosa storicamente: io porto la questione sul terreno comune: io dico, questi enti beneficiarii considerati come mano morta, perchè devono pagare di più di tutte le altre mani-morte le quali hanno e proprietà e usufrutto insieme?

Qui havvi un atto che si chiama investitura, perchè l'ente ecclesiastico è distinto in diversi gruppi, da assegnarsi ciascuno ad un individuo, ma perchè si chiama investitura è egli ragionevole che questi enti abbiano ad avere una tassa speciale? Parmi che fra tutte le mani-morte i benefici siano quelli che vengono ad esser aggravati di più di tutte le altre: questo è evidente, in quanto che nessuno altro corpo morale viene a pagare quella tassa che pagherebbe il beneficiario. Questo è quello che voleva dire: io porto la questione sul terreno dell'uguaglianza.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Soggiungo brevissime osser-

vazioni. La presente discussione non può necessariamente versare che sulle temporalità dei beneficii.

Questo era per me un presupposto che non aveva bisogno di essere espressamente dichiarato. Con ciò rispondo all'onorevole Senatore Mameli. Sono stato ben lungi dal ritenere che il diritto di investitura, che il diritto di collazione, quanto alla spiritualità dei benefici, possa appartenere al supremo potere dello Stato. Il mio discorso si riferiva necessariamente alla temporalità del beneficio.

Senatore **Mameli** (*interrompendo*). Ha parlato di collazione, e quando si parla di collazione si tratta di ciò che è relativo alla questione spirituale.

Commissario Regio (*proseguendo*). Quando si parla di tasse che aggravano la proprietà, è impossibile che in ciò si trovi una invasione al potere spirituale: con questa risposta sola io intendo di dar replica a tutte le larghe teorie delle quali ha toccato l'onorevole Senatore Mameli, nello svolgere le quali pure avrebbe concesso tanto che molto meno basterebbe per sostenere nel suo punto di vista il progetto.

Relativamente a ciò che diceva l'onorevole Senatore Merini, difendendo io il progetto come fu presentato dal Ministero al Senato, torno a dire che esso non merita il rimprovero di violare l'uguaglianza nè per modo di duplicazione nè altrimenti.

Non vo' dimenticarmi di osservare che essendo stata estesa a tutto il Regno una legge che vige nelle antiche province; i beneficiarii delle altre province si troveranno in avvenire piuttosto vantaggiati che no, dacchè nella massima parte delle nuove province il beneficiario non godeva dei redditi del beneficio se non dal giorno in cui entrava nel materiale possesso del beneficio, mentre per una legge delle antiche province che, è stata estesa a tutte le nuove province, non è escluso che il beneficiario trovi a pro suo una parte delle rendite anteriori, al tempo della vacanza, secondo i casi.

Ma ciò non si riferisce al merito della questione. Il merito della questione, o Signori, è questo. Noi abbiamo nel momento attuale nelle antiche province una legge la quale non ostante che esista la legge di tassa sui beni di mano-morta, sottopone a un diritto proporzionale la dote dei benefici, al momento della collazione.

Questa tassa per la legge del registro è stata abolita in previsione di questa legge che andava a proporsi. Noi abbiamo nelle province lombarde una tassa la quale somiglia molto a questa che è proposta nella legge presente; noi abbiamo nelle antiche province dei casi nei quali intervenendo in questa materia un Decreto reale di concessione, viene ancora per questo percetta una certa tassa.

Non so che sia nelle province siciliane. Nelle province siciliane certamente le concessioni dei benefici si fanno sempre dell'autorità regia e non vorrete credere che anche là non vi siano tasse speciali; questo è

lo stato attuale dei fatti, il quale prova che col presentarsi questa legge non si sarebbe fatta una violazione di principii che già non fosse stata fatta innanzi anco dal Parlamento subalpino, giacchè la legge del 1854 che sottopone i beneficiati in ragione della dote del beneficio a tasse proporzionali, stava colla legge di tassa sui beni di mano morta, che è stata quasi contemporaneamente approvata dal Parlamento stesso e non ostante vi erano per soprappiù alcune tasse di concessione quando intervenisse R. Decreto.

Dunque spero che in questo luogo non si riterrà che si proponga adesso quell'immenso strazio di principii cui alludeva l'onorevole propropiante.

Conchiudo che oggi siamo nell'alternativa o di proporre una legge abolitiva di tasse che già esistevano o di proporre l'estensione di esse a tutte le parti del Regno. Ed io invito gli onorevoli contraddittori a dire se essi intendano di votare semplicemente contro l'articolo che sottopone i benefici alla tassa di cui parla il progetto, o non piuttosto di proporre un emendamento abolitivo delle tasse che già esistono.

Quando la loro opposizione non possa giungere fino a questo, io trovo che lo strazio maggiore del principio della eguaglianza sarà nell'opposizione che fanno al presente progetto di legge.

Senatore **Mameli**. Io sono nella necessità di ripetere in gran parte cose già dette, stante che parmi che non sia stato bene inteso il mio concetto.

Parlando della Lombardia si confonde il temporale dei benefici, ossia l'immissione del provvisto nel possesso dei beni, che è atto meramente civile, colla collazione, che è atto meramente ecclesiastico, e forma il titolo vero del provvisto: la stessa collazione poi si confonde colla nomina, la quale per se stessa non produce alcun diritto.

Che se l'imposta progettata si volesse riguardare come conseguenza della nomina, la proposta disposizione sarebbe incoerente, giacchè si vorrebbero, oltre i benefici, colpire le cappellanie ecclesiastiche e laicali nelle quali la nomina è dei patroni.

Commissario Regio. Do un semplice schiarimento. Quando parlavo delle tasse esistenti e traevo argomento dalle leggi che in questa materia sono in vigore non volevo niente affatto alludere alla legge che ho sentito per ultimo citare; io alludevo specialmente alla legge di tasse sui beni di mano morta del 1854 ed alla legge dell'insinuazione o del registro che si abbia a dire dello stesso anno, la quale non veniva con una disposizione generale di movimento di usufrutto ad investire i benefici, ma con una disposizione la quale precisamente prendeva carattere speciale della condizione dei benefici dei quali colpiva la dote.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore **De Foresta**. Quantunque le osservazioni dell'onorevole Senatore Mameli siano molto erudite come al solito, tuttavia io non credo di dovervi rispondere

perchè le reputo estranee affatto alla questione. Bensì a nome dell'ufficio centrale, e col consenso dell'onorevole relatore mio amico, dirò poche parole intorno a ciò che veniva dicendo l'onorevole Senatore Merini, il quale sostanzialmente opponeva che a fronte delle osservazioni fatte dall'ufficio centrale nella sua relazione non potrebbe dubitarsi che se i benefici ecclesiastici sono sottoposti alla tassa proposta in questa legge sopra, porterebbero due tasse per lo stesso oggetto, che vi sarebbe una duplicazione, un *bis in idem*, come egli diceva, la qual cosa sarebbe contraria alla giustizia, ed all'eguaglianza voluta dallo statuto. Se la cosa fosse così io confesso che sarebbe difficile difendere la proposta di legge in questa parte, imperocchè non è intenzione né del Governo, né dell'ufficio centrale, e non sarà al certo intenzione del Senato di ammettere una duplicazione d'imposta a danno di chiechessia, o ecclesiastico o non ecclesiastico; ma questa duplicazione non esiste e le osservazioni dell'onorevole Senatore Merini muovono da un equivoco.

In questa legge si tratta di imposte che hanno la loro causa e delle quali, come dicono gli economisti, la materia imponibile sta nella nomina o nella concessione che il Governo fa a favore di alcuno e nel profitto che questo ossia il contribuente ne ricava.

Si è per questo atto governativo che è imposta la tassa.

È vero che nella relazione si è accennato anche alla esenzione dei beneficiari dall'imposta del registro per la mutazione dell'usufrutto, ma con ciò, o Signori, l'ufficio centrale non ha inteso di voler far cambiare di natura a quest'imposta, e se ha invocata la detta esenzione non si fu che come un dippiù, senza voler escludere con ciò che la causa principale della tassa sia l'atto governativo della nomina al beneficio.

Se non che si dirà: ma se ciò è vero, se l'imposta ha per suo corrispettivo non tanto la mutazione di proprietà, quanto la concessione del Governo, ossia la nomina al beneficio, non potrete imporre che i benefici di nomina regia e quelli che sono approvati dal Governo, (e tale era la proposta del Ministero presentata alla Camera elettiva), ma non potrete estenderla, come fu fatto dall'altro ramo del Parlamento, a quei benefici che non sono di nomina del Governo, e per i quali non è necessaria la sua approvazione.

Questo, o Signori, a primo aspetto pare un grave appunto, ma non lo è in effetto, imperciocchè in ciò che riflette il diritto al possesso od al godimento dei beni oppure anche per l'acquisto di qualunque autorità o giurisdizione nelle cose temporali, le nomine non possono emanar che dal Governo o direttamente o per mezzo di espressa o tacita delegazione.

Poco importa che il Governo consenta od espressamente, o tacitamente che alcune delle nomine, o collazioni a benefici, per quanto riflette ripeto la temporalità, siano fatte da altre autorità e dirò francamente dai vescovi o da altre autorità ecclesiastiche, poichè

in questa parte esse rappresentano il Governo medesimo, vale a dire esercitano un potere espressamente loro delegato da chi nelle materie temporali esercita il potere sovrano, e per conseguenza dal Re e dal Parlamento.

Sta quindi sempre che per la nomina ai benefici ecclesiastici, in quanto ne deriva un diritto al possesso di beni od altro temporale, può stabilirsi una tassa come per le altre concessioni, sieno tali nomine fatte direttamente dal Governo o da altri per esso.

Nè può fare ostacolo la circostanza che questa tassa sia stabilita in una data qualità della rendita dei beni che acquista il beneficiario, poichè ciò non è che la misura per determinare equitativamente questo corrispettivo, come quando si tratta di concessione di una pensione si è detto che si pagherà una porzione della prima annata della medesima, per la declaratoria di opera di utilità pubblica, L. 100 e simili.

Con queste spiegazioni, come ben vede il Senato, mentre risaiono fuori di luogo le osservazioni che veniva facendo l'onorevole Senatore Mameli, resta anche escluso l'obbietto che io trovavo gravissimo dell'onorevole Senatore Merini che questa imposta faccia duplicazione con quella sui beni delle mani-morte, la quale tien luogo dei diritti di successione e di mutazioni di proprietà. No, o Signori, non sta questa duplicazione.

Senatore **Mamell.** Domando la parola.

Senatore **De Foresta.**... Nè i beneficiarii hanno maggior diritto di lagnarsi di questa legge degli altri contribuenti ai quali essa si indirizza.

E come potrebbero essi lagnarsene, quando vi si sottopongono perfino quelli che ottengono la concessione

di una misera pensione di 500 lire a favore di una povera vedova o di un vecchio impiegato che sarà agli ultimi anni della sua vita dopo averla logorata a beneficio dello Stato?

Io spero pertanto che l'onorevole Senatore Merini non troverà in questa legge l'ingiustizia che gli è parsa a primo aspetto e che il Senato sarà per approvarla.

Presidente. Il signor Senatore Mameli ha domandato la parola; sarebbe per la terza volta che parlerebbe.

Interrogo il Senato se vuole accordargliela; in tutti i casi lo osservo che non siamo più in numero, e che sarebbe bene che si continuasse domani.

Nella seduta di domani concederò la parola al signor Senatore Mameli per il seguito di questa discussione, come pure si passerà alla votazione a squittinio segreto della legge sulla tassa di bollo.

Se ci sarà tempo, oltre la legge presente verranno posti in discussione i seguenti progetti di legge:

1. Esenzione degli ingegneri, architetti, e periti agrimensori dall'obbligo di prestare la cauzione richiesta in alcune province;

2. Concessione di un tronco della ferrovia Calabrese da Taranto a Reggio;

3. Proroga dei termini delle leggi sull'affrancamento delle enfiteusi nelle province delle Marche e dell'Umbria.

Senatore **Mamell.** Domando la parola.

Non so se domani potrò venire a tempo, volevo solo dire che le nomine non danno diritto alla collazione.

Voci. A domani, a domani.

Presidente. La seduta è sciolta (ore 5 1/2).